



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 16 settembre 2012

Alle Organizzazioni Regionali  
e Provinciali CONFESERCENTI

Ai responsabili territoriali  
**FIESA, ANVA, FIEPET**

Loro sedi

Prot.n. 4374.11/2012 GDA

**Oggetto: Nuovi obblighi inerenti i contratti di cessione di prodotti agricoli ed alimentari.  
Art. 62 del decreto legge n. 1/2012 “sulle liberalizzazioni”.**

Dal 24 ottobre p.v., come previsto dall'art. 62 del DL n. 1/2012 (decreto sulle “liberalizzazioni”), convertito nella legge n. 27/2012, **tutti i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, dovranno essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta.**

Si tratta dei contratti che concernono il trasferimento della proprietà di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il pagamento di un prezzo, la cui consegna avviene nel territorio italiano.

**I prodotti di cui si dice sono tutti i prodotti agricoli** elencati nell'allegato I di cui all'art. 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (fra i quali tutti i prodotti di origine vegetale e animale), **nonché tutti prodotti alimentari** di cui all'art. 2 del Reg. CE n. 178/2002 (qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani, comprese le bevande).

Si parla dunque di qualunque fornitura di prodotti agricoli o alimentari: **ne risulta implicato ogni esercente il commercio di prodotti agricoli e alimentari ed ogni titolare di esercizio di somministrazione.**

Inoltre, detti contratti dovranno riportare obbligatoriamente alcuni **elementi essenziali**: la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.

Il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravverrà a tali obblighi sarà sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000.

Per i contratti di cui si dice, **il pagamento del corrispettivo** deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il **termine legale** di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

Il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

Sul contenuto della norma, **RETE Imprese Italia** ha avuto modo di affermare, in occasione dell’Audizione presso le Camere relativa alla conversione in legge del DL n. 1, **circa l’obbligatorietà della forma scritta e delle indicazioni definite per legge**, che ciò *“comporterebbe un forte appesantimento gestionale nella vita delle piccole e medie imprese”*, ed ha pertanto proposto, *“in una ottica di semplificazione, di riconoscere la validità della fattura, contenente i dati previsti”*. Inoltre, sui **termini di pagamento**, RETE Imprese ha sostenuto che *“il testo in esame riduce da 60 a 30 giorni il termine di pagamento per i prodotti deperibili, già stabilito dal D. Lgs. n. 231/2002, e introduce un più generale termine di 60 giorni per tutti i prodotti agricoli e alimentari, senza prevedere strumenti di deroga. Inoltre l’individuazione di termini di pagamento differenziati tra le materie prime agricole e i prodotti deperibili accentuano l’asimmetria nella filiera agroalimentare, in quanto le materie prime processate nella trasformazione hanno tempi di improduttività ed immobilizzazione. Si ritiene quindi opportuno prevedere che i termini stabiliti dal contratto per il pagamento di tutti prodotti agricoli e alimentari non superino i 60 gg, anticipando i contenuti della nuova direttiva sui ritardi dei pagamenti (2011/7/UE), che lascia, comunque, alle parti la possibilità di concordare espressamente periodi di pagamento superiori, a condizione che ciò non sia gravemente iniquo per il creditore”*.

Le modalità applicative dell’art. 62 saranno previste da un **decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che avrebbe dovuto essere emanato entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto.

**La bozza di decreto è stata presentata alle parti interessate, tra cui la Confesercenti, nel mese di giugno. Attualmente è in attesa del parere del Consiglio di Stato.** Rispetto ad un primo testo sono state apportate alcune significative modificazioni.

La **FIESA-Confesercenti** ha avuto modo di esprimere sulla bozza le proprie osservazioni. In particolare, la Federazione ha espresso *“preoccupazione per la forte pervasività della normativa, che si spinge entro l’autonomia contrattuale delle parti provocando una forte complicazione burocratica della vita commerciale delle piccole e medie aziende, costrette a stipulare contratti scritti anche per piccole partite commerciali”*.

Inoltre, la FIESA ha dichiarato nell’occasione di ritenere l’intervento *“utile e necessario in presenza di grandi contratti di fornitura ma sproporzionato all’obiettivo nel caso di piccoli operatori commerciali e della ristorazione, appesantimento che potrebbe influire negativamente sulla gestione delle PMI di vicinato alimentare. In questo senso l’ipotesi avanzata, durante l’incontro di filiera al Mipaf, di escludere dall’applicazione i piccoli esercizi con un fatturato annuo inferiore ai 60 mila euro al netto di IVA ( in coerenza con il principio di esclusione a suo tempo stabilito per l’iscrizione in banca dati Agea) può essere un utile riferimento ed evitare a tanti piccoli operatori appesantimenti amministrativi e di essere equiparati alle grandi centrali d’acquisto. Peraltro la nuova normativa, che prevede tassativamente pagamenti a 30 o 60 giorni, a seconda dei prodotti, rischia di creare dei canali di pagamento differenziati come nel caso dei rimborsi dei buoni pasto che vengono rimborsati dalle aziende emittitrici anche a 90 giorni. La questione assume rilevanza per centinaia di migliaia di esercizi su piccola superficie. Segnaliamo che si corre il rischio così di trasformare il settore della distribuzione, soprattutto di vicinato, in finanziatore di attività di servizio oltre che del settore primario, nel caso di prodotti ulteriormente lavorati”*.

Va comunque sottolineato come la **bozza di decreto** abbia in parte “edulcorato” l’obbligo di forma scritta, prevedendo intanto che **non rientrano nel campo di applicazione delle norme di cui all’art. 62 le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito.**

Inoltre, per “forma scritta” la bozza intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax e anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli o alimentari.

Ancora, gli elementi essenziali, in forma scritta, previsti dall’art. 62, comma 1, possono essere contenuti anche in **contratti quadro, accordi quadro o contratti di base e in accordi interprofessionali, e nei conseguenti documenti di seguito elencati, a condizione che questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi:**

- a) contratti di cessione dei prodotti;
- b) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura;
- c) ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.

I documenti di trasporto o di consegna, nonché le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dall'articolo 62, comma 1, tranne che nelle fattispecie descritte dalle lett. a), b) e c), di cui sopra, assolvono gli obblighi e devono riportare la seguente dicitura: "Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

Quanto ai **termini di pagamento**, evidenziamo che essi decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. A tal proposito, la bozza di decreto stabilisce che *"configura una pratica commerciale sleale la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese"*.

La bozza di decreto prevede inoltre che, ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento, la data di ricevimento della fattura sarà validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assumerà che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti.

Il decreto si applicherà a tutti i contratti stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012; i contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto, in relazione ai requisiti essenziali, dovranno essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012; i commi 2 e 3 dell'art.62 (in riferimento alle condizioni dei contratti ed ai termini di pagamento) si applicheranno automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa.

In allegato alla presente nota, Vi inviamo l'**ultima bozza di decreto attuativo dell'art. 62** ed una **lettura "integrata" della norma di legge con le disposizioni previste articolo per articolo dalla suddetta bozza.**

Vi aggiorneremo sull'iter di approvazione e sulla pubblicazione del decreto, oltre che ovviamente su ogni novità inerente la vicenda.

Cordialmente,

Giuseppe Dell'Aquila

